

PROTOCOLLO D'INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI SINGOLA IST.SCOLASTICA

L' anno 2001 il mese di maggio il giorno 11 presso l'istituzione scolastica in sede di contrattazione integrativa

Tra

La parte Pubblica firmataria del presente protocollo d'intesa,

ed

i rappresentanti della RSU di cui in calce al presente protocollo d'intesa,

VIENE CONCORDATO

Parte prima: Disposizioni generali

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.

1. Il presente protocollo di intesa è sottoscritto tra l'Istituzione scolastica ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "GALILEO FERRARIS" DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) di seguito denominata scuola e la RSU eletta, sulla base di quanto previsto dal CCNL del 26/5/99;
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente protocollo, si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
3. Il presente protocollo di intesa conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato in materia.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5. Il presente protocollo di intesa viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo secondo quanto stabilito dal CCNL scuola del 26/5/99 del CCNI del 31/8/99, dal CCNL scuola del 4/8/95 e del D.L.vo 297/94 , dal D.L.vo 29/93, dal D.Lvo 396/97, dal D.L.vo 80/98 , dalla Legge 300/70 e dal CCNL secondo biennio del 15/2/2001.
6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo di intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e/o contrattuali di cui al comma precedente.
7. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede alla affissione di copia integrale del presente protocollo nelle bacheche sindacali della scuola.

Art.2 – Procedure di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica.

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente protocollo di intesa, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 concordano un incontro entro 5 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1 la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per 30 giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Art.3 – Contrattazione integrativa a livello di scuola.

1. La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutto il personale.
2. Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie di cui all'art.6 del CCNL sottoscritto il 26/5/99 e del CCNL secondo biennio del 15/2/2001 art. 3, nonchè eventuali materie sulle quali le parti ritengano opportuno concordare.

Parte seconda : Relazioni sindacali

Art.4 – Assemblee di scuola e/o territoriali.

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 6° del CCNL scuola del 4/8/95, nel caso di assemblee in orario di servizio, che coinvolgano il personale di un'unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in 2 ore alle quali va eventualmente aggiunto il tempo strettamente necessario, per coloro che prestano servizio in sedi staccate, succursali, plessi ecc...., per raggiungere la sede dell'assemblea e l'eventuale ritorno alla sede di servizio
2. Fermo restando il contenuto dell'articolo 13 comma 12 del CCNL scuola del 4/8/95, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle segreterie provinciali e/o regionali delle organizzazioni sindacali di cui agli artt.47 comma 2° e del Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni sia dalla RSU della scuola o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali con i propri rappresentanti della RSU.
3. Le assemblee possono riguardare la generalità del personale oppure gruppi di essi, così che il personale dirigente, docente, educativo ed ATA può partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
4. Il Dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle bacheche sindacali delle scuole, per la sede centrale entro lo stesso giorno e nelle sedi staccate, succursali e plessi il giorno successivo.
5. Il dirigente scolastico indirizza tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente al personale interessato con Circolari interne della scuola.
6. Secondo quanto previsto dall'art.13 comma9 lettera B del CCNL Scuola 04/08/95, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A, se la partecipazione è totale, il Dirigente scolastico stabilirà , previa intesa annuale con la RSU , la quota ed i nominativi di coloro che sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali.
7. Qualora la partecipazione all'assemblea interessi la totalità del personale in servizio (docenti, educativi ed ata), qualsiasi attività d'istituto s'intende sospesa durante l'orario di assemblea, tranne quella relativa ai servizi essenziali che non è possibile interrompere: accesso al pubblico per i servizi di segreteria. Per garantire lo svolgimento di detti servizio sarà necessaria la presenza di n.1 assistente amministrativo e n.1 collaboratore scolastico.
8. Le assemblee territoriali in orario di servizio, indette dalle segreterie regionali e/o provinciali, possono avere rispettivamente la durata massima di 4 o 3 ore, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio.
9. Quanto stabilito ai precedenti commi, si applica a tutte le tipologie di personale dipendente dal MPI, in servizio nelle scuole statali, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo parziale.
10. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta dal personale, fa fede ai fini della fruizione del monte ore individuale annuale.
11. Nel caso in cui il tempo necessario per il rientro in sede, coincida con il termine dell'ordinario turno lavorativo giornaliero, non sarà obbligatorio il rientro nel luogo di servizio.

Articolo 5 - PERMESSI SINDACALI

1. I Dirigenti sindacali e la R.S.U. che è ad essi equiparata, possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all'art.13 del CCNL Scuola 04/08/95, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47/bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni , per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all'art.6 del CCNL Scuola 26/05/99 ed all'art.3 del CCNL secondo biennio del 15/2/2001, nonché per attività sindacale in genere con permessi di cui all'art.10 dell'accordo quadro del 7/8/98.
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt.47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni e dalla RSU di scuola, tramite atto scritto, così che gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.
3. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi, di cui al comma 1, da richiedere , di norma, con preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale.
4. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le OO.SS. provinciali sono tenute a comunicare l'elenco nominativo dei dirigenti sindacali che hanno diritto a fruire di permessi retribuiti ai sensi del CCNQ del 7/8/98

pubblicato nella gazzetta ufficiale del 5/9/98 e C.M. 121 del 18/4/2001. Sarà cura delle oo.ss. comunicare tempestivamente eventuali variazioni, modifiche e/o integrazioni, anche in corso d'anno. In assenza di ciò, si intendono confermati i nominativi comunicati l'anno precedente. Non è necessaria alcuna comunicazione dei nominativi della RSU in quanto già rilevabili agli atti della scuola. Al RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) spettano 40 ore annuali di permessi sindacali per l'espletamento del mandato, che si vanno ad aggiungere a quelle spettanti come componente RSU.

- 5 Le modalità di fruizione e la suddivisione dei permessi sindacali, trattandosi di atto endosindacale, compete solo alla RSU, che comunicherà tale decisione al Dirigente Scolastico, non appena questi avrà a sua volta ufficializzato, non oltre il 31 agosto di ciascun anno scolastico, il monte ore spettante alla RSU.

Articolo 6 – Patrocinio ed accesso agli atti (Legge n.241/90)

- 1 La RSU e le segreterie provinciali e/o regionali delle oo.ss. firmatarie del CCNL scuola del 26/5/99 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all'art. 6 del CCNL scuola del 26/5/99.
2. Le Organizzazioni Sindacali Provinciali e Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.
3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene di norma entro 3 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla normativa vigente.
4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione scolastica.
5. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.
6. I prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi, vengono messi a disposizione delle OO.SS. e della RSU dell'istituzione scolastica. La visione di detta documentazione ha carattere strettamente riservato. Il personale scolastico destinatario di compenso, ha diritto di prendere visione dell'elenco degli altri destinatari del medesimo, previa richiesta scritta di cui alla Legge 241/90.

NOTA TRANSITORIA

Per quanto riguarda l'attuale situazione essendo in corso un quesito presso l'Avvocatura dello stato il Dirigente Scolastico comunicherà, nel rispetto dell'art.6 del C.C.N.L. , le attività e i nominativi, impegnandosi comunque entro il 15 giugno c.a. , quindi ad ultimazione di tutte le attività previste dal Fondo d'Istituto, di comunicare le cifre destinate per attività.

Art. 7 – Programmazione degli incontri.

1. Entro il 10 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente e le RSU concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste dal CCNL scuola del 26/5/99 e dall'art.3 del CCNL secondo biennio del 15/2/2001.
2. Per l'anno scolastico 2000/2001 il calendario degli incontri verrà concordato entro il 25 MAGGIO 2001.
3. Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti da ciascuna delle parti; gli incontri devono essere fissati entro 5 giorni dalla data richiesta.

Art. 8 – Agibilità sindacale all'interno della scuola.

1. Le strutture sindacali territoriali inviano comunicazioni e/o materiale alle RSU tramite lettera scritta, fonogramma, fax e posta elettronica. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene indirizzato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.

2. Al di fuori dell'orario di lezione alle RSU è consentito comunicare con il personale e con le organizzazioni sindacali territoriali, anche con l'uso gratuito di telefono, fax, e-mail per comunicazioni di carattere sindacale.
3. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali all'interno della stessa istituzione scolastica, il Dirigente mette a disposizione della RSU un esclusivo locale dotato di strumenti tecnico-informatici in dotazione alla scuola.
4. Nella sede centrale della scuola e negli eventuali relativi plessi, succursali, scuole staccate e/o coordinate, alla RSU ed alle oo.ss. di cui agli artt.47 comma 2° e 47/bis del D.L.vo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, è garantito l'utilizzo di un apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art.25 della Legge 300/70.
5. Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili e di facile consultazione.
6. La RSU ha diritto di affiggere nelle bacheche di cui ai precedenti commi 4 e 5 materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico e di utilizzare la Bacheca telematica School Master con le medesime modalità.
7. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalle RSU.
8. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno della scuola alle lavoratrici ed ai lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria organizzazione sindacale, secondo quanto disposto dall'art.26 della Legge 300/70.

Art. 9 – Contingenti minimi di personale ATA in caso di sciopero.

1. In relazione a quanto disposto dalla Legge 146/90, dalla Legge 83/2000, dall'apposito allegato al CCNL del 26/5/99 e dall'Accordo Integrativo Nazionale del 8/10/99, si conviene che in caso di sciopero del personale ata il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
 - Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: 1 assistente amministrativo, 1 collaboratore scolastico e 1 assistente tecnico.
 - La predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo, ove si dimostri che l'azione di sciopero possa far slittare la data prevista per il pagamento: n.1 assistente amministrativo, n.1 collaboratore scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
 - La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi: n.1 assistente tecnico e n.1 collaboratore scolastico, nei casi in cui non sia previsto da Enti Istituzionali.
2. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti del personale senza un apposito incontro con la RSU o con le oo.ss. provinciali e/o regionali firmatarie del CCNL scuola del 26/5/99.
3. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente Scolastico consegna alla RSU ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Territoriali, una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.
4. Il personale individuato ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 1, va computato fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma deve essere escluso dalle trattenute stipendiali.
5. Nell'individuazione del personale di cui al comma 1, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso, da acquisire comunque in forma scritta, successivamente effettuerà un sorteggio, escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Art.10 – Documentazione.

1. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri almeno 5 giorni prima dei medesimi.

Art.11 – Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono tramite lettera scritta, fonogramma, fax e posta elettronica.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

Il Dirigente Scolastico _____

La RSU _____

